

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1803

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FALQUI, BUCCIARELLI, CIONI e  
PASSIGLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1995

---

Istituzione in Firenze dell'Istituto  
di alti studi «Galileo Galilei»

---

ONOREVOLI SENATORI. - L'enorme complessità e varietà della realtà che ci circonda richiede sempre più, da parte nostra, un approccio conoscitivo estremamente specialistico al fine di comprenderne i singoli elementi. In un'epoca di esasperata specializzazione avvertiamo, però, l'esigenza di recuperare il senso di una ricerca interdisciplinare che costruisca ponti tra culture e linguaggi diversi. A questo fine una branca della scienza moderna, che prende il nome di «scienza dei sistemi complessi», muove dall'analisi degli elementi fondamentali di altre scienze per poi ricomporli e organizzarli nella loro interazione. Capire come l'organizzazione emerga dalla complessità rappresenta un obiettivo scientifico dei prossimi anni; pensiamo a quei filoni di attività che in questo momento costituiscono il tessuto scientifico: la fisica, che studia i laser e i fluidi in laboratorio, la geologia che studia la distribuzione dei sismi, la fisiologia che studia il cuore o il sistema nervoso, l'economia che studia le reazioni del mercato. Un sistema complesso (come, per intendersi, quello dell'organismo umano) è caratterizzato da un numero elevato di componenti e di comportamenti. L'esame isolato di ciascun comportamento rende il sistema imprevedibile, fintanto che lo isoliamo concettualmente dal contesto in cui opera e non teniamo conto della rete di influenze che lo circonda.

Allo scopo di promuovere la ricerca interdisciplinare sulle dinamiche complesse si propone la costituzione dell'Istituto di alti studi «Galileo Galilei», con il compito di esplorare quei meccanismi collettivi, i quali - essendo dovuti alle interazioni tra individui e non alla struttura dettagliata del singolo individuo - finiscono con l'indurre fenomeni con dinamiche spazio-temporali simili in contesti più diversi, dalla fisica alla

biologia, dalla fisiologia all'economia, e via dicendo.

Istituti con questa configurazione sono nati recentemente in numerose città europee e nordamericane tra le quali citiamo: Bremen, Bruxelles, Cambridge, Copenhagen, Dortmund, Dresden, Madrid, Nice, Austin (Texas), Santa Barbara (California), Santa Fe (New Mexico), San Louis (Missouri).

L'Istituto di alti studi «Galileo Galilei», per l'attuazione dei propri fini istituzionali, potrà stipulare convenzioni o accordi con università, enti ed organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, anche ai fini dello svolgimento in comune di attività di studio e di ricerca sulle dinamiche complesse.

Le finalità dell'Istituto, indicate nell'articolo 2, comprendono iniziative di promozione e coordinamento delle ricerche di base ed applicate nell'area dei sistemi complessi, curando in particolare gli aspetti interdisciplinari tra le diverse aree scientifiche. Al fine poi di favorire la collaborazione comunitaria e internazionale in questo campo si creano occasioni di incontro, di ricerca su progetti comuni e di confronto tra posizioni ed idee diverse, nonché cicli di seminari su temi monografici nell'ambito delle aree di investigazione.

Tra le finalità dell'Istituto si segnala, inoltre, quella di gestire un programma di dottorato di ricerca fra gli istituti e i dipartimenti interessati e di prevedere l'assegnazione di borse di studio, nonché quella di attivare corsi di formazione sui sistemi complessi quale parte integrante dei curricula europei e corsi di aggiornamento e riqualificazione per personale di impresa.

Organi dell'Istituto sono il presidente, con funzioni di rappresentanza, di gestione e di esecuzione delle delibere (articolo 5), il comitato tecnico-scientifico, con compiti di

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

indirizzo scientifico e di organizzazione dei programmi di studio e ricerca (articolo 6), il consiglio direttivo, con funzioni deliberative su tutti i provvedimenti di carattere amministrativo (articolo 7), e il collegio dei revisori dei conti; il presidente è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il quale si avvale dell'Istituto per sostenere la partecipazione e il coordinamento di progetti ed iniziative internazionali interessanti i settori di attività dell'Istituto stesso. Strutture scientifiche, operative o di coordinamento, e di servizio, interne od esterne, possono essere istituite dall'Istituto, nel perseguimento delle proprie finalità, anche presso università ed enti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

Per il finanziamento delle spese derivanti dalle attività svolte dall'Istituto e dalla sua

organizzazione si prevede una copertura parziale a carico dello Stato, attraverso i fondi iscritti ai capitoli 7101 e 7301 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè il ricorso ai proventi derivanti da altre eventuali forme di entrata e dall'utilizzazione del proprio patrimonio (articoli 11 e 12).

Il programma triennale di attività dell'Istituto, redatto dai suoi organi direttivi, con la relativa previsione di finanziamento per l'intero periodo, è inoltre sottoposto all'approvazione del CIPE (articolo 9); il collegio dei revisori dei conti, due dei quali designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, assicura infine il completo e trasparente controllo del bilancio dell'Istituto (articolo 8).

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Costituzione)*

1. È istituito in Firenze l'Istituto di alti studi «Galileo Galilei» sulle dinamiche complesse, ente di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge 9 maggio 1989, n. 168, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. L'Istituto di alti studi «Galileo Galilei», di seguito denominato Istituto, ha personalità giuridica, gode di piena autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria ed amministrativa entro i limiti fissati dalla presente legge e dalle disposizioni vigenti dell'ordinamento e dispone di proprio personale tecnico e amministrativo per il suo funzionamento.

3. L'Istituto ha un proprio statuto ed un regolamento interno, adottati nel rispetto delle sue finalità istituzionali, concernenti gli organi, le strutture, la gestione finanziaria e contabile.

4. L'Istituto è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni ed integrazioni, ed è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. All'Istituto si applicano le norme di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 2.

*(Scopi)*

1. I fini dell'Istituto sono i seguenti:

a) promuovere e coordinare ricerche di base e applicate nel campo della dinamica non lineare e dei sistemi complessi, con

particolare attenzione agli aspetti transdisciplinari fra aree diverse, quali fisica, matematica, biologia, ecologia, ingegneria, economia, sistemi sociali, scienze umane, elaborando programmi di ricerca la cui parte sperimentale è effettuata nei laboratori degli enti convenzionati;

b) promuovere sul piano nazionale, comunitario e internazionale, incontri tra studiosi interessati allo studio delle dinamiche complesse;

c) favorire la collaborazione tra istituti nazionali, comunitari e internazionali, al fine dell'elaborazione di progetti sperimentali anche attraverso lo scambio di idee, esperienze e competenze tecniche a tutti i livelli nelle aree di interesse per l'Istituto;

d) gestire, presso la sede, programmi teorici specifici mettendo a disposizione la più avanzata strumentazione e le necessarie assistenza tecnica e consulenza scientifica per l'esecuzione delle ricerche;

e) assegnare borse di studio;

f) collaborare mediante convenzioni o accordi con le università interessate alla preparazione di corsi o programmi di ricerca qualificati per i dottorati di ricerca;

g) organizzare periodicamente incontri e cicli di seminari su temi monografici nell'ambito delle aree di investigazione;

h) attivare corsi di formazione sui sistemi complessi quale parte integrante dei *curricula* europei di dottorati nelle materie di cui alla lettera a), nonché corsi di aggiornamento e riqualificazione per personale di impresa;

i) curare la predisposizione e l'aggiornamento di una base di dati nei settori disciplinari di competenza, in modo da costituire un centro di riferimento per reti internazionali di ricerca.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologia si avvale dell'Istituto per sostenere la partecipazione e il coordinamento di progetti ed iniziative internazionali.

3. L'Istituto, per l'attuazione dei propri fini istituzionali, può stipulare convenzioni o accordi con università, enti ed organizzazioni pubblici e privati nazionali, interna-

zionali e stranieri e partecipare a consorzi e società in Italia e all'estero anche allo scopo di strutturare a livello industriale propri brevetti, reinvestendo gli utili nella ricerca scientifica.

Art. 3.

*(Autonomia organizzativa)*

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Istituto può istituire, determinandone organizzazione, compiti e funzionamento, strutture scientifiche, operative o di coordinamento, e di servizio, interne od esterne, anche presso università ed enti pubblici o privati, nazionali, internazionali e stranieri.

Art. 4.

*(Organi)*

1. Sono organi dell'Istituto:
  - a) il presidente;
  - b) il comitato tecnico-scientifico;
  - c) il consiglio direttivo;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

*(Il Presidente)*

1. Il presidente dell'Istituto è nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Il presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
- b) convoca e presiede il comitato tecnico-scientifico ed il consiglio direttivo;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere adottate dagli organi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere b) e c);
- d) predisporre e presenta al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti il comitato tecnico-scientifico e il consiglio direttivo, una relazione sull'attività scientifica svolta. Essa

può essere utilizzata anche al fine di reperire i finanziamenti necessari per il funzionamento dell'Istituto.

Art. 6.

*(Il comitato tecnico-scientifico)*

1. Il comitato tecnico-scientifico è composto da:

- a) il presidente dell'Istituto;
- b) un rappresentante per ciascuna delle discipline operative nell'Istituto, proposto all'interno del settore disciplinare degli enti o istituti convenzionati con l'Istituto;
- c) esperti italiani e stranieri nominati dal consiglio direttivo in numero non superiore ai componenti di cui alla lettera b).

2. Le decisioni del comitato sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.

3. Il comitato tecnico-scientifico ha compiti di indirizzo scientifico, conformemente agli scopi di cui all'articolo 2. Delibera i contenuti scientifici dei programmi di ricerca; assegna le borse di studio; gestisce programmi didattici; organizza incontri, seminari e corsi di studio, aggiornamento e riqualificazione; formula proposte e raccomandazioni su ogni argomento di carattere scientifico relativo all'attività dell'Istituto.

Art. 7.

*(Il consiglio direttivo)*

1. Il consiglio direttivo è composto da:

- a) il presidente dell'Istituto;
- b) due componenti designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia;
- c) due componenti designati dall'Università di Firenze nell'ambito delle facoltà convenzionate con l'Istituto;
- d) un rappresentante per ciascun ente di ricerca o azienda che contribuisca al bilancio in misura di almeno il 10 per cento del bilancio globale.

## 2. Il consiglio direttivo:

a) approva i programmi annuali e triennali di attività dell'Istituto, indicando le risorse finanziarie necessarie al perseguimento dei relativi obiettivi;

b) delibera il bilancio preventivo, le relative variazioni, nonché il conto consuntivo, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, corredato dalla relazione illustrativa dei risultati conseguiti e dallo stato di avanzamento delle attività;

c) delibera, su conforme parere del comitato tecnico-scientifico, la dotazione organica del personale dell'Istituto;

d) delibera, su proposta del comitato tecnico-scientifico, i bandi di concorso a borse di studio e di ricerca, di cui all'articolo 2;

e) delibera il regolamento del personale che disciplina lo stato giuridico ed il trattamento economico nell'ambito dei criteri generali stabiliti dalla legge;

f) delibera l'organizzazione funzionale ed amministrativa dell'Istituto e prevede le forme dell'autonomia;

g) su proposta del presidente, delibera su eventuali deleghe da conferire, con le occorrenti limitazioni;

h) delibera su ogni altro provvedimento di carattere amministrativo concernente l'Istituto.

3. Il consiglio direttivo viene convocato dal presidente almeno tre volte l'anno e, comunque, ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei componenti.

## Art. 8.

### *(Il collegio dei revisori dei conti)*

1. Presso l'Istituto, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, è nominato un collegio dei revisori dei conti composto da soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, di attuazione della direttiva n. 84/253/CEE. Il collegio dei



revisori sottopone il bilancio dell'Istituto a revisione contabile indipendente ed a certificazione.

2. Il collegio si compone:

a) di un membro effettivo, che ne assume la presidenza, ed uno supplente, designati dal Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;

b) di due membri effettivi ed uno supplente, designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

3. Il collegio dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

#### Art. 9.

##### *(Programmazione triennale)*

1. L'Istituto presenta il proprio programma triennale di attività, con previsione di finanziamento per l'intero periodo, al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che lo sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), a norma dell'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 168.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 1 nell'ambito della relazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

#### Art. 10.

##### *(Personale dell'Istituto)*

1. Nelle strutture dell'Istituto opera personale proprio dell'Istituto stesso e personale delle università e di altri enti pubblici e privati, nazionali, internazionali e stranieri, convenzionati con l'Istituto, mediante incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnica, previo assenso o nell'ambito di convenzioni con gli enti da cui il personale dipende. Tutto il personale dell'Istituto partecipa, nelle forme e nei limiti stabiliti dai re-

golamenti dell'Istituto, alla formazione degli organi ed alla programmazione delle attività delle strutture scientifiche.

2. Ai professori universitari che chiedono di dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca presso l'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I professori ed i ricercatori universitari, su richiesta del presidente dell'Istituto e previo nulla osta del dipartimento od istituto di appartenenza, possono svolgere i propri compiti di ricerca presso le strutture dell'Istituto.

3. Il regolamento del personale determina la dotazione organica dell'Istituto articolata in ruoli, livelli e profili professionali, nonché, nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale, le modalità di assunzione. Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato dal contratto collettivo concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione.

4. Per particolari ed obiettive esigenze ed entro i limiti del proprio bilancio, con esclusione di oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Istituto può stipulare contratti a termine o a tempo parziale di durata non superiore a cinque anni con ricercatori, tecnici e personale amministrativo anche, di nazionalità straniera. In particolare, per esigenze di formazione, l'Istituto può stipulare i contratti di formazione e lavoro previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni.

#### Art. 11.

##### *(Autonomia finanziaria e contabile)*

1. L'autonomia finanziaria e contabile dell'Istituto è esercitata nei limiti stabiliti dalla legge.

2. L'Istituto provvede all'assolvimento dei fini di cui all'articolo 2 con il contributo ordinario per il funzionamento a carico dello Stato e con i mezzi derivanti dal proprio patrimonio, da proventi delle proprie atti-

vità, da contributi e donazioni da parte di enti pubblici e privati e da ogni altra eventuale entrata.

3. I contributi dello Stato per il funzionamento dell'Istituto sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e sono trasferiti all'Istituto senza vincolo di destinazione.

Art. 12.

*(Copertura finanziaria)*

1. Il contributo annuo dello Stato in favore dell'Istituto è complessivamente fissato in lire 1,5 miliardi annui a decorrere dall'anno 1996.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzo delle proiezioni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, ai capitoli 7101 e 7301 dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995, rispettivamente per lire 500 milioni e per lire 1 miliardo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

